
CONDIZIONI GENERALI

Tra

L'acquirente che acquista il servizio di consulenza del prestatore

di seguito denominato il "Cliente"

e

Way Srl, Codice Fiscale/P.IVA 02634350355, indirizzo PEC: way_srl@pec.it, con sede in Via Borsellino 2, 42124, Reggio Emilia, IT

*di seguito denominato il "Fornitore"
di seguito congiuntamente denominati le "Parti"*

Si conviene e si stipula quanto segue:

1 Oggetto del contratto

- 1 Con le presenti condizioni unitamente agli allegati indicati ai punti successivi (di seguito il "**Contratto**"), il Cliente affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione dell'opera, come descritta alla clausola 2.
- 2 Il Fornitore si assume integralmente il rischio del compimento dell'opera, impegnandosi a realizzarla in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.

2 Descrizione dell'Opera

- 1 L'opera consisterà in Servizi di Consulenza, Assistenza, Progettazione e/o Realizzazione sistemi di analisi dati e/o sistemi di controllo e/o sistemi organizzativi (di seguito, l'"**Opera**") come descritto nel documento "Ordine" o "Offerta Confermata" (di seguito "**Ordine**") sottoposto ad accettazione da parte del cliente, che costituisce parte integrante del Contratto.

3 Modalità di esecuzione dell'Opera

- 1 Il Fornitore eseguirà l'Opera a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.

4 Variazioni al progetto e verifiche

- 1 Il Fornitore non potrà apportare variazioni all'Opera senza autorizzazione scritta del Cliente.

5 Corrispettivo e termini di pagamento

- 1 Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore gli importi indicati nell'Ordine firmato per accettazione
- 2 Il cliente si impegna a saldare il Corrispettivo nei tempi e nei modi indicati nell'Ordine
- 3 Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.

6 Rimborso spese

- 1 Le spese relative a trasferte, pasti, eventuali software utili allo sviluppo del progetto/assistenza, sostenute dal Fornitore per l'esecuzione dell'Opera saranno rimborsate dal Cliente, previa presentazione dei documenti giustificativi e in base alle condizioni normate all'interno dell'Ordine.

7 Consegna, verifica e accettazione dell'Opera

- 1 Il Fornitore si obbliga a completare l'Opera e a metterla a disposizione del Cliente, con tutti gli eventuali componenti e accessori, entro il termine indicato nell'Ordine (la "**Consegna**").
- 2 Il Cliente potrà, ai sensi dell'art. 1665 c.c., verificare l'Opera compiuta entro 14 giorni dalla Consegna.
- 3 Qualora il tipo di rapporto specifichi attività a consuntivo, a forfait o monte ore senza uno specifico obiettivo di risultato normato nell'Ordine, il cliente ha diritto a ricevere, dietro richiesta, un report contenente le attività svolte e i relativi tempi entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 4 Qualora l'ordine normasse un tipo di rapporto continuativo in termini di assistenza (detti a forfait o consuntivo), il termine se non indicato esplicitamente nell'Ordine rimane a Revoca con 6 (sei) mesi di preavviso.

8 Limitazione di responsabilità

- 1 Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, sia con riferimento al danno emergente sia al lucro cessante, conseguenti all'esecuzione del Contratto, salvo quelli imputabili per dolo o colpa grave al Fornitore, a suoi dipendenti o collaboratori.
- 2 Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità derivante da disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni derivanti da cause non imputabili al Fornitore, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ecc.) e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.
- 3 Inoltre, il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità derivante da perdite di dati, violazione dei diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni, totali o parziali, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, ove causati da: a) apparecchiature di proprietà o nella disponibilità del Cliente e dai collegamenti in rete da quest'ultimo utilizzati, b) situazioni al di fuori del controllo e delle possibilità d'intervento del Fornitore, ivi inclusi gli attacchi informatici; c) dal mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi di legge, quali, a titolo di esempio, quelli in materia di sicurezza, in materia di prevenzione incendi e antinfortunistica; d) utilizzazione di hardware e/o software diverso da quello concordato con il Fornitore.
- 4 In modo specifico il Cliente è responsabile dei backup dei propri sistemi e dell'infrastruttura di cyber security qualora il Fornitore si sia adeguato alle policy aziendali indicate dal Cliente
- 5 Fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili, il limite di responsabilità del Fornitore non potrà essere superiore al costo pattuito dal Cliente per la realizzazione dell'Opera.
- 6 Il valore massimo del danno, qualora fosse direttamente o indirettamente causato da inadempienze o dolo, potrà essere quantificato nella misura massima del valore del progetto indicato nell'Ordine o, qualora sia normato un rapporto continuativo (consuntivo o forfettario) nel valore fatturato negli ultimi 3 (mesi) dal Fornitore al Cliente.

9 Idoneità tecnico-professionale e salute e sicurezza

- 1 Il Cliente ha richiesto al Fornitore la prova della propria idoneità tecnico-professionale tramite l'esibizione e la consegna dei seguenti documenti:
 - 1 il certificato di iscrizione del Fornitore alla Camera di commercio o l'iscrizione all'albo professionale
 - 2 il certificato o la dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti, ai sensi della legge n. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso
- 2 Le Parti dichiarano che non vi sono rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del Contratto. Ai sensi dell'art. 26, co. 5, del D.lgs. n. 81/2008, le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro sono pari a zero.

10 Diritti di Proprietà Intellettuale

- 1 Quanto realizzato dal Fornitore in ragione del presente accordo è di sua esclusiva proprietà e/o dei suoi fornitori ed è protetto in Italia e all'estero dal diritto d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale. Salvo diversa autorizzazione scritta del Fornitore, è fatto espresso divieto al Cliente di distribuire al pubblico, ovvero di cedere o dare in sub-licenza a terzi o, comunque, di consentire l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, quanto realizzato dal Fornitore e/o dai suoi fornitori in ragione del Contratto.
- 2 Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Con "materiali" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti.

11 Obblighi di riservatezza

- 1 Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Cliente.
- 2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto e indefinitamente anche dopo la sua cessazione.
- 3 Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Fornitore a qualsiasi titolo).

12 Cessione del Contratto

- 1 Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Cliente. Il subappalto a terzi non è consentito.

- 2 Nei casi di Fusione, Incorporazione, Acquisizione tra il Fornitore e Terzi la titolarità di questo accordo e dell'Ordine passeranno alla nuova struttura societaria.
- 3 Il Cliente non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a terzi.
- 4 In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra, per iscritto, di valersi della presente clausola e l'Opera il cui corrispettivo non fosse ancora stato saldato potrà essere eliminata, qualora possibile, dal Fornitore.

13 Recesso

- 1 Ai sensi dell'art. 1671 c.c., il Cliente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'Opera, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Qualora l'Ordine normi un rapporto di tipo continuativo (c.d. Rapporto Forfettario o Forfait Mensile o Forfait Trimestrale), il preavviso per la rescissione del contratto deve essere pari a 6 (sei) mesi, salvo diversamente indicato nell'Ordine.

14 Miscellanea

- 1 Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai recapiti indicati in epigrafe.
- 2 Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

15 Foro esclusivo

- 1 Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro del Fornitore, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.